

Municipio Roma XIV
U.O. Amministrativa e Affari Generali
P.O. Servizio SUAP e Insegne pubblicitarie
SERVIZIO SUAP E INSEGNE PUBBLICITARIE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI OSP SU AREE PUBBLICHE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CT/444/2021 del 11/03/2021

NUMERO PROTOCOLLO CT/25791/2021 del 11/03/2021

Oggetto: Annullamento della determinazione dirigenziale rep.CT/1920del 30.12.2020 prot. CT/127205 del 30.12.2020 avente ad oggetto: avvio del procedimento e contestuale avviso di rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020, ai sensi dell'art.181, comma 4 bis del D.L.n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020.

IL DIRETTORE

MAURIZIO SALVI

Responsabile procedimento: P.O. SU.A.P. Dr. Pasquale Cogliano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MAURIZIO SALVI

PREMESSO CHE

-con decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con L.77/2020, il Governo ha dettato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per far fronte alla straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all’economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

-in relazione alla questione del rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020, l’art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020, ha previsto che “Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020, se non riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4 bis dell’art.16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il settembre 2020, con assegnazione al titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”;

-a seguito di tale disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con Decreto del 25.11.2020 approvando con l’allegato A) “ le linee guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020 ai sensi dell’art.181 comma 4 bis del decreto legge n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020;

-in data 22.12.2020 la Giunta della Regione Lazio ha adottato la deliberazione n.1042 approvando le “Modalità operative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell’art.181, comma 4bis, del decreto legge n.34/2020, come convertito dalla Legge n.77/2020, e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre 2020 di cui all’allegato A)”;

CONSIDERATO CHE

-Con nota prot. n.QH/60996 del 22.12.2020, indirizzata ai Municipi, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive aveva impartito istruzioni in merito al rinnovo delle concessioni, indicando ai competenti uffici municipali di procedere, entro il 31.12.2020, al rinnovo delle concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di rispettiva competenza;

-Pertanto con determinazione dirigenziale repertorio CT/1920 del 30.12.2020 prot. CT/127205 del 30.12.2020 l’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Municipio Roma XIV procedeva all’avvio d’ufficio del procedimento e contestuale avviso di rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020, ai sensi dell’art.181, comma 4 bis del D.L.n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con contestuale allegato di “Avviso di Comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della Legge n.241/1990, secondo le modalità di cui all’art.8, comma 3 della Legge n.241/1990, per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi delle Linee guida del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020”;

-di conseguenza, la Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive aveva avviato un percorso di interlocuzione con i Municipi per definire, attraverso l’introduzione di un processo informatizzato, l’attività di istruttoria della verifica per il rinnovo delle concessioni;

RILEVATO CHE

-Con nota prot. n.RA/8561 del 17.02.2021, il Gabinetto della Sindaca informava la Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e i Municipi, che in data 15 gennaio 2021 l'amministrazione Capitolina si era rivolta all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato in ordine alla questione del rilascio delle concessioni di posteggi su aree pubbliche, chiedendo di esprimersi sull'attuale assetto normativo statale e regionale interno, nonché di valutare se dell'applicazione delle norme vigenti potesse derivare un'alterazione della concorrenza e del mercato di che trattasi;

-con il parere prot. 21058 del 15.02.2021, ai sensi dell'art.22 della Legge n.287 del 10 ottobre 1990, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nell'evidenziare le criticità concorrenziali e i dubbi di compatibilità del quadro normativo nazionale e regionale con il diritto europeo, ha ritenuto che "...alla luce del quadro normativo nazionale e regionale il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all'applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall'Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte richiamate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle stesse senza idonee procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato";

-con il sopra citato parere l'Autorità sottolinea che "...le modifiche apportate al D.lgs. n.59/2020, le norme del Decreto Rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali e regionali suddette si pongono in violazione delle disposizioni costituzionali ed euro unitarie poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza in quanto idonee a limitare indebitamente l'accesso e l'esercizio di un'attività economica";

-che dopo aver evidenziato che "le norme sopra citate sollevano seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo", l'Autorità ritiene che l'Amministrazione Capitolina debba "ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme delle norme nazionali per contrarietà con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i citati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici";

-con la sopra citata nota, il Gabinetto della Sindaca ha invitato le strutture di Roma Capitale interessate "a ritirare in autotutela eventuali procedure già avviate per il rinnovo delle concessioni non in linea con il parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato";

-con nota prot.QH/13566 del 22.02.2021 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche ha trasmesso ai municipi la D.D. QH/121/2021 con la quale ha provveduto ad annullare la determinazione dirigenziale repertorio QH/1328/2020 del 30.12.2020 di avvio alla procedura per il rinnovo delle concessioni dei "posteggi a rotazione" di cui all'art.35 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.108/2020 e ss.mm.ii. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020 ai sensi dell'art.181, comma 4 bis del Decreto legge n.34/2020, convertito in Legge n.77/2020 e delle Linee guida di cui all'Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020;

-con la stessa nota il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su aree pubbliche ha invitato i Municipi "a prendere atto del contenuto del parere reso dall'Autorità del Garante della concorrenza e del mercato ed a procedere, in base a quanto suggerito dal Gabinetto della Sindaca, all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti non in linea con il parere reso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, relativi alla procedura di rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche per l'esercizio del commercio aventi scadenza al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 e delle Linee guida di cui all'Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020, in quanto in base al sopra citato parere, tale procedura risulta adottata in violazione della "disciplina e dei principi di diritto europeo a presidio della concorrenza";

-Vista la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento amministrativo ai sensi del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del responsabile del procedimento dr. Pasquale Cogliano in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.

n.62/2013;

-Visto l'art.107 del T.U.E.L. nel testo vigente,

-Visto il D.Lgs. n.267/2000;

-Visto il il D.Lgs. 33/2013 ;

-Vista la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

-Visto l'art.34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;

-Vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n.108/2020 e ss.mm.ii.;

-Vista la Determinazione Dirigenziale repertorio CT/1920 del 30.12.2020 prot. CT/127205 del 30.12.2020;

-Visto il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. 21058 del 15.02.2021;

-Vista la nota del Gabinetto della Sindaca prot. n.RA/8561 del 17.02.2021;

-Vista la Determinazione Dirigenziale prot. n.QH/112 del 22.02.2021;

-Vista la nota prot. QH/13566 del 22.02.2021;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che devono intendersi qui integralmente richiamati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) di prendere atto di quanto comunicato con nota del Gabinetto della Sindaca prot. n.RA/8561 del 17.02.2021 con la quale è stato trasmesso il parere prot.21058 del 15.02.2021, reso ai sensi dell'art.22 della legge n.287/1990, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ordine alla questione del rilascio delle concessioni di posteggio su aree pubbliche;

b) di prendere atto, in base al sopra citato parere "...alla luce del quadro normativo nazionale e regionale il settore del commercio su aree pubbliche risulta, ad oggi, impenetrabile all'applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall'Autorità nei numerosi interventi in materia, nei quali sono state più volte esplicate le criticità concorrenziali correlate alla durata oltremodo lunga delle concessioni e al rinnovo delle medesime senza idonee procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, adatti a cristallizzare gli assetti di mercato" e che "le modifiche apportate al D.Lgs. n.59/2010, le norme del Decreto Rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali e regionali sopra citate si pongono in violazione con quanto disciplinato da disposizioni costituzionali ed euro unitarie poste a tutela della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza in quanto adatte a restringere indebitamente l'accesso e l'esercizio di un'attività economica", dell'invito rivolto all'Amministrazione Capitolina a "ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali";

c) di annullare d'ufficio, ex art.21 nonies della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., la Determinazione Dirigenziale repertorio CT/1920 del 30.12.2020 prot. CT/127205 del 30.12.2020 avente ad oggetto "avvio del procedimento e contestuale avviso di rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020, ai sensi dell'art.181, comma 4 bis del D.L.n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020 e del Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con contestuale allegato di “Avviso di Comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della Legge n.241/1990, secondo le modalità di cui all’art.8, comma 3 della Legge n.241/1990, per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi delle Linee guida del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020, in quanto, in base al parere summenzionato dell’Autorità, tale procedura risulta adottata in violazione della “disciplina e dei principi di diritto europeo a presidio della concorrenza”;

d) di rinviare ad altro provvedimento gestionale la definizione della disciplina delle procedure di selezione ed assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per l’esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli a seguito dell’individuazione di procedure coerenti con i summenzionati principi in materia di durata, criteri di selezione ed in assenza di rinnovi automatici;

e) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, mediante avviso all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV nel rispetto di quanto disciplinato dall’art.8, comma 3, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

f) Il presente provvedimento non comporta entrate e/o uscite per l’Amministrazione Capitolina e non ha rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Regione Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE
MAURIZIO SALVI**

DESCRIZIONE
01_doc_1_prot_CT_125524_del_22.12.2020.pdf
02_doc_2_Prot_CT_127205_Rep_1920_del_30.12.2020.pdf
03_doc_3_Prot_CT_16972_del_18.02.2021.pdf
04_doc_4_Parere_AGCM_All_a_Prot_CT_16972_del_18.02.2021_.pdf
2021_03_11_check_list_CT_17147_2021_signed.pdf